

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1967

#### Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio della Comunità economica europea, con regolamento n. 70/66 del 14 giugno 1966, modificato per l'Italia e la Francia con regolamento n. 35/67 del 21 febbraio 1967, ha stabilito l'esecuzione in tutti gli Stati membri di una indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole.

Scopo di tale indagine è quello di ottenere, in funzione delle esigenze della politica agraria comune, dati comparabili sulle aziende agricole raccolti sull'insieme del territorio degli Stati membri secondo concetti, metodi e definizioni uniformi.

L'indagine, come previsto dal citato regolamento numero 70/66, sarà eseguita dai Servizi statistici degli Stati membri. In Italia sarà eseguita dall'Istituto centrale di statistica, anche a norma del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'indagine stessa interesserà un campione di circa 500.000 aziende che rientrano nel campo di osservazione stabilito dalla Comunità (1) e dovrà essere eseguita, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Regolamento n. 35/67 « durante il periodo che ha inizio il 1° novembre 1967 ed ha termine il 31 gennaio 1968 ». Detti termini, per l'Italia e la Francia, risultano così prorogati di un anno rispetto al periodo inizialmente stabilito dal Regolamento n. 70/66.

Le spese che in occasione di tale indagine vengono sostenute dagli Stati membri sono assunte, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 70/66, dai bilanci 1967 e 1968 della Comunità, Sezione Commissione, Capitolo

(1) Aziende con superficie agricola utilizzata uguale o superiore ad un ettaro; aziende con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro, nonchè le aziende prive di terreno agrario, la cui produzione commercializzata raggiunge di norma annualmente un valore pari almeno a 250 unità di conto (circa lire 150.000).

Fondo europeo agricolo di orientamento, secondo un importo forfettario di sei unità di conto per ogni questionario debitamente compilato i cui dati siano stati trascritti su nastro magnetico o scheda perforata e così trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee.

Ogni Stato membro, allo scopo di poter assolvere agli impegni assunti con i regolamenti sopra indicati, deve assicurare i mezzi finanziari occorrenti, salvo ad introitare le somme che a tal fine, come sopra detto, saranno rimborsate dalla Comunità.

Per l'esecuzione in Italia dell'indagine principale la somma occorrente è di lire 1.875 milioni, che corrisponde alla misura di 6 unità di conto (pari a lire 3.750) per 500.000 aziende da rilevare. Tale somma, tenuto conto delle particolari difficoltà che l'esecuzione dell'indagine presenta nel nostro Paese e dei maggiori oneri che tali difficoltà com-

portano, riesce appena a coprire la spesa preventivata a suo tempo dall'Istituto centrale di statistica. Per poter disporre, infatti, di una valida base per la scelta delle aziende da interessare all'indagine, si è dovuto preliminarmente procedere all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole esistenti nel nostro Paese e che ammontano a circa 4 milioni.

\* \* \*

Allo scopo di assicurare il tempestivo finanziamento dell'indagine di cui sopra, è stato predisposto l'allegato disegno di legge.

L'onere di lire 1.875 milioni, di cui all'articolo 2, è fronteggiato con utilizzo aliquota accantonamento concernente nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al fine di dare esecuzione al Regolamento n. 70 del 14 giugno 1966 della Comunità economica europea, modificato con regolamento della stessa Comunità n. 35 del 21 febbraio 1967, relativo all'organizzazione di una indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 1.875 milioni, da corrispondere all'Istituto centrale di statistica, che cura, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'esecuzione dell'indagine.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.